



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 GENNAIO 2020

Art. 3 (Accordo)

FINANZIARI

Le Parti sosterranno le spese di attuazione del presente Accordo e di eventuali attività di cooperazione su base di reciprocità. La Parte inviante sosterrà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alla loro remunerazione, nonché le spese di assicurazione contro gli incidenti e ogni altra forma di indennità prevista dalla propria regolamentazione nazionale. La Parte ospitante sosterrà i costi relativi al trasporto locale, a partire dal punto di ingresso nel Paese, e le spese di alloggio qualora questo venga fornito presso infrastrutture militari, nonché i costi relativi alle attività la cui organizzazione ricadrà sotto la sua responsabilità. I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte. E, in particolare: - la Parte ospitante fornirà assistenza medica di emergenza; - la Parte inviante sarà responsabile dell'assicurazione sanitaria in caso di malattia o infortunio, nonché delle spese di rimpatrio dei membri del proprio personale malati o deceduti. Quando la cooperazione riguarda attività che coinvolgono gruppi composti da più di 10 persone, verrà sviluppato un programma specifico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2. Per quanto concerne l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare, verranno stipulati idonei programmi che terranno conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi per regolare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio relativi alla specifica forma di cooperazione.

Versione in vigore dal 3 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020
Estremi	Legge 14 aprile 2022, n. 39
Partizione	Accordo

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-39-2022/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it